



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI LECCO**  
**- SEZIONE PRIMA -**

n. 67/15 Sent.  
n.° 66/15 Fall.  
n.° 111/15 I.F.  
n.° 811 Cron.  
n. 73/15 Rep.

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Dott. Ersilio Secchi  | Presidente   |
| Dott. Mirco Lombardi  | Giudice      |
| Dott. Dario Colasanti | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento, presentati in data 6.10.2016 e 20.10.2016 da:

- **GRANDI LAVORI TAGLIABUE S.R.L.** (C.F. 01564590139), con sede in Erba via Manara n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore Virco Lucia, con il patrocinio dell'avv. PARADISO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ERBA, corso 25 aprile, presso il difensore;
- **MARCO MANCINELLI** (C.F. MNCMRC82A31H211S) con il patrocinio dell'avv. MELLONE ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in RECANATI, VIA CECCARONI, 1 presso il difensore;

**RICORRENTE**

**contro**

**CALCIO LECCO 1912 S.R.L.**, con sede legale in LECCO, via don Giuseppe Pozzi n. 6 (C.F. 02688640131), rappresentata e difesa dagli avv. CLAUDIO CORENGIA, presso il cui studio, sito in COMO, VIA BIANCHI GIOVINI, 3, è elettivamente domiciliata,

**RESISTENTE**

oooooooo

lette le istanze di fallimento;

esaminata la documentazione in atti;

convocate le parti per l'udienza del 17.11.2016, con rinvio al 1°.12.2016 in ragione dell'assenza del Giudice Relatore;

udito il Giudice relatore;

premesso riguardo alle questioni processuali che:



- la società resistente ha sede legale in Lecco sicché sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 9 L.F.;
- sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti in quanto è provato il rispettivo credito sulla base della documentazione prodotta e non contestata;
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata ai sensi dell'art. 15 comma 3° L.F. avanti all'Autorità Giudiziaria, tramite la regolare notificazione del ricorso e del decreto di convocazione via PEC tramite Cancelleria;

rilevato che sussistono i requisiti soggettivi di fallibilità di cui all'art. 1 L.F. per le seguenti ragioni:

- innanzitutto ricorre l'assoggettabilità a fallimento, trattandosi di impresa sportiva in forma societaria, tenuto conto che l'oggetto sociale contempla anche la possibilità di compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, strumentali al fine dello svolgimento di attività sportiva in particolare calcistica; inoltre l'orientamento della Suprema Corte (C. Cass. Sez. I, 24.03.2014 n. 6835) insegna che "Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)";
- inoltre non sussistono i presupposti per l'esenzione dal fallimento dato che, come chiaramente stabilito dal testo del vigente art. 1 L.F., l'onere di provare il mancato superamento dei limiti di cui al comma 2° lett. a), b) e c) grava sulla parte convenuta, che nel caso di specie non ha prodotto elementi utili al riguardo; al contrario dai bilanci depositati emergono senza dubbio valori dimensionali superiori alle soglie *ex lege*;

ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza a causa dell'attuale impossibilità della debitrice a far fronte al pagamento dei propri debiti e dell'assenza di prospettive di adempimento in tempi ragionevoli, come dimostrato dall'inadempimento al credito dei ricorrenti, dall'emissione di assegni insoluti nei confronti della Grandi Lavori Tagliabue srl e dal recente protesto di 4 assegni, dall'esito insufficiente del pignoramento mobiliare tentato sugli incassi delle partite, dall'ingente esposizione debitoria complessiva in particolare risultante dall'informativa di Equitalia Nord spa (pari ad 825.489,78 euro pur se rateizzati); agli elementi elencati si aggiunge l'ammissione di incapacienza



resa dal legale rappresentante della società in sede di risposta alle domande del questionario sottopostogli dalla Guardia di Finanza e confermata in udienza;

Rilevato che è superata la soglia di procedibilità ex art. 15 u.c. L.F. in quanto l'entità dei debiti esigibili provati in atti supera senza dubbio il limite dei 30.000 euro;

ritenuto che sussistano i presupposti ex art. 104 L.F. per disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa:

- infatti sussiste indubbiamente il requisito del "grave danno" in caso di interruzione dell'attività, sia pure momentanea, in quanto ciò determinerebbe la revoca dell'affiliazione e la perdita del titolo sportivo, così vanificando il valore economico dell'azienda, oltre all'importanza sportiva e sociale della stessa;
- inoltre allo stato non sussiste il rischio di pregiudizio per i creditori alla stregua del piano finanziario depositato dalla società, anche tenuto conto della possibilità di immediata revoca dell'esercizio provvisorio qualora il Curatore dovesse verificare la non sostenibilità del piano prospettato;

### **PER QUESTI MOTIVI**

#### **DICHIARA**

il fallimento della società **CALCIO LECCO 1912 S.R.L.**, con sede legale in VIA BIANCHI GIOVINI, 3 (C.F. 02688640131);

#### **NOMINA**

Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e curatore il dott. Mario Motta, con studio in Piazza Manzoni n. 7;

#### **ORDINA**

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

#### **ORDINA**

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque



opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

#### **FISSA**

**per il giorno 30/03/2017 alle ore 09:30**, l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 2°, stanza n. 210), avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

#### **ASSEGNA**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Procedura indicato dal Curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 2° L.F.;

#### **AVVISA**

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta



elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

### **SEGNALA**

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

### **DISPONE**

l'esercizio provvisorio;

### **DISPONE**

- che il Curatore provveda immediatamente a chiedere la disponibilità a comporre il comitato dei creditori a coloro che risultano creditori sulla base delle scritture contabili e delle documentazione rinvenuta, così da presentare quanto prima istanza per la sua nomina;
- che il Curatore, dopo 15 giorni, convochi il comitato dei creditori così da informarlo sull'andamento della gestione ed acquisirne le determinazioni circa l'opportunità di continuare l'esercizio;
- che il Curatore informi senza indugio il giudice delegato di circostanze sopravvenute che possano incidere sulla prosecuzione dell'attività;
- che alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio il Curatore presenti il rendiconto dell'attività, depositandolo in cancelleria;

### **ORDINA**

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed ai creditori istanti, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.



Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 01/12/2016

Il Giudice rel.  
dott. Dario Colasanti

Il Presidente  
dott. Ersilio Secchi

